

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLI GINO, DE MARZI, FORNALE, BERLOFFA, BRESSANI, BALDI, FUSARO, FABBRI FRANCESCO, BELCI, GASCO, ROSATI, GAGLIARDI, CERVONE, IOZZELLI, DEL CASTILLO, SGARLATA MARCELLO

Presentata il 14 luglio 1966

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio

ONOREVOLI COLLEGHI! — In vari altri settori va ormai delineandosi, in una prospettiva di generalità, l'urgenza di adottare criteri vincolanti ed organici nella disciplina del riposo festivo o settimanale. In analogia a tale esigenza, ormai improrogabile e rispondente a fondamentali ragioni sociali ed umane, ha riferimento la recente legge sull'obbligo del riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane.

Gli addetti alle rivendite generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che già prestano un servizio ad orari pesanti, dovrebbero trovare la possibilità dell'attuazione del riposo, già previsto dall'articolo 33 della legge predetta, attraverso una norma generale e vincolante, in quanto non

v'è chi non veda come le esigenze del consumo possano essere ugualmente soddisfatte data la larga capillarità delle rivendite e la loro disposizione al pubblico per molte ore del giorno e della notte.

Appare, pertanto, doveroso proporre, nello spirito e secondo la norma stessa di cui fa cenno l'articolo 33 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, una idonea ed organica regolamentazione della materia, nell'attesa che tutto l'ordinamento relativo alle rivendite possa trovare una definitiva e più rispondente sistemazione.

Siamo certi che considererete la presente proposta di legge con la vostra migliore comprensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il riposo settimanale nelle rivendite, ordinarie e speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, deve essere osservato nei giorni

domenicali e durante i quali è vietata la vendita dei generi di monopolio.

La vendita è pure vietata nei predetti giorni presso i patentini.

ART. 2.

I prefetti, su richiesta dell'organizzazione provinciale di categoria, potranno disporre, sentiti l'Ispettorato compartimentale dei monopoli e le amministrazioni comunali interessate, che in determinati comuni o in zone di evidente interesse agricolo o turistico, la giornata di riposo e il divieto della vendita avvenga in altro giorno della settimana o con turni alterni, a orario ridotto, mantenendo al minimo, comunque, tali deroghe, in modo che il riposo settimanale venga assicurato.

ART. 3.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000, per ogni giornata di infrazione.

ART. 4.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.